

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata in materia di Impresa**



**n. 10179/2022 r.g.**

Il giudice, sciogliendo la riserva del 18/1/2023

Sul ricorso per sequestro conservativo in corso di causa , proposto da

**Fallimento Officine Baggio s.r.l., c.f. e p.iva 02229140245**

con l'avv. Massimo Zocca del Foro di Vicenza

**ricorrente**

**contro**

**Baggio Serenella (BGGSNL67H52A703N)**

con l'avv. Giuseppe Barilà del Foro di Vicenza

**Galvan Paolo, cod. fisc. GLV PLA 63T09 H512E,**

**Baggio Ornella Maria, BGG RLL 69D55 A703W,**

**Lorenzato Giovanna, cod. fisc. LRN GNN 40P65 C037E,**

**Baggio Danila, cod. fisc. BGG DNL 63S61 A703L,**

**Baggio Barbara, cod. fisc. BGG BBR 65E49 A703N,**

non costituiti

**Resistenti**

ha pronunciato la seguente


**ORDINANZA**

Il Fallimento di Officine Baggio s.r.l., tale dichiarato dal Tribunale di Vicenza in data 9/3/2022, agisce nel merito ex art. 146 l. fall, contro i resistenti sopra indicati per ottenere il ristoro dei danni da essi arrecati alla società e al ceto creditorio nelle loro qualità di amministratori:

- dalla costituzione della società sino al 11/03/2010, nel CdA composto da Baggio Giuseppe (Presidente), Baggio Ornella (Vice Presidente), Galvan Paolo e Tasca Adriano (Consiglieri),



- dal 11/03/2010 e sino al 14/03/2017, nel CdA composto da Galvan Paolo (Presidente), Baggio Ornella (Vice Presidente) e Tasca Adriano (Consigliere),
- dal 14/03/2017 al 18/10/2017, nel CdA composto da Galvan Paolo e Tasca Adriano,
- dal 18/10/2017 da Galvan Paolo in qualità di Amministratore Unico.



e inoltre nei confronti di tutti nella loro qualità di soci, precisandosi che a partire dal 22/12/2009:

- socia maggioritaria (80%) era Immobiliare Baggio s.r.l. il cui legale rappresentante era Galvan Paolo;
- Tasca Adriano, Baggio Ornella, Galvan Paolo erano soci al 5%
- socie al complessivo 5% erano pure Lorenzato Giovanna e Baggio Serenella, Danila e Barbara, e inoltre Baggio Ornella, quali eredi (Serenella accettante con beneficio di inventario) di Baggio Giuseppe

La società fallita esercitava in Cassola (VI) attività di sabbiatura, tornitura, sbavatura, verniciatura e taratura di fusioni in ghisa ed altri metalli.


Riferiva il Fallimento che a fine 2012 il capitale sociale si era ridotto per perdite di oltre un terzo, e che esso a fine 2013 esso era azzerato, e non venne più recuperato; ciononostante gli amministratori omettevano di accertare la causa di scioglimento e di provvedere agli adempimenti conseguenti, e proseguivano nella attività, mentre l'assemblea deliberava di volta in volta, in sede di approvazione dei bilanci annuali, di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

L'assemblea dei soci inoltre continuava ad approvare il riconoscimento di compensi agli amministratori.

Segnalava inoltre il Fallimento che la società sistematicamente ometteva, per anni, il regolare pagamento di imposte, maturando sovradebito per sanzioni, interessi e spese; che la società aveva acceduto indebitamente a contributi a fondo perduto erogati dalla Agenzia delle Entrate; e che essa aveva stipulato in data 27/2/2020 con OFB s.r.l., amministrata dal figlio di Galvan Paolo, un contratto con cui aveva affittato a OFB la sua azienda, riducendo da quel momento al sua attività alla percezione di fitti – e solo nel 2021, per effetto di tali fitti, conseguendo per la prima volta un risultato positivo di esercizio.

Il Fallimento pertanto, quantificato il danno in quello complessivamente prodotto dalla prosecuzione indebita dell'attività sociale, che quantificava nella differenza fra patrimonio netto





al 31/12/2012 e patrimonio netto alla data del fallimento, chiedeva sequestro conservativo a tutela del risultato della lite, evidenziando, quanto al *periculum in mora*, la obiettiva insufficienza dei rispettivi patrimoni dei convenuti, la messa in atto, da parte di Tasca e Galvan, di atti di cessione di propri beni a terzi, e per tutti il pericolo soggettivo emergente dalle condotte tenute e qui censurate.

Si costituiva nel procedimento cautelare (nessuno ancora è costituito per il merito) la sola Baggio Serenella, la quale:

- eccepiva la prescrizione a decorrere dal giugno 2017;
- evidenziava la sua minima partecipazione al capitale (0,83%) rineviente dall'eredità paterna, accettata con beneficio di inventario; v;
- evidenziava il suo mancato coinvolgimento nella vita sociale, e la erroneità dei verbali assembleari che fino al 2017 la davano presente, segnalando di avere poi partecipato per delega alle assemblee di approvazione dei bilanci 2019 e 2020, ma astenendosi dal voto;
- contestava nel merito l'addebito.

Il Fallimento è autorizzato all'azione anche cautelare dal GD il quale la ha data in apice alla richiesta del curatore fallimentare, richiesta che a sua volta richiamava la lettera legale di diffida dell'avv. Zocca, che, qui riportata quale doc. 34 del fallimento, contiene cenno ai vari addebiti esposti in causa.

Sono evocati in sede cautelare i soci persone fisiche, non la Immobiliare Baggio, dichiarata attualmente inattiva.

Si richiamano brevemente i principi di diritto applicabili alla fattispecie.

Il Fallimento esercita ex art. 146 l. fall. sia l'azione sociale (2476 commi 1 e 3 c.c.) sia la azione creditoria (odierno 2476 comma 6 c.c., che dal 16/3/2019 esplicita tale titolo di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nelle s.r.l. titolo già in giurisprudenza ritenuto per essi valevole per ritenuta applicazione anche alle s.r.l. del disposto dell'art. 2394 c.c., quantomeno nell'azione unitaria fallimentare).

I soci, ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c. (già comma 6) stabilisce la corresponsabilità solidale con gli amministratori in capo ai soci che abbiano intenzionalmente deciso atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Il tenore di questo richiamo normativo ("ai sensi dei precedenti commi")





rappresenta la corresponsabilità sia nell'illecito contrattuale – art. 2476 comma 1 e 3 - sia in quello extracontrattuale - 2476 comma 6 attuale – degli amministratori).

La norma richiede una intenzionalità, che deve essere ravvisata anche nel caso del dolo eventuale.

La prescrizione dell'azione sociale decorre da quando la società in persona dei suoi amministratori è in grado di percepire la dannosità dell'atto, quella dell'azione creditoria da quando ne sono posti in grado i creditori.

Le due azioni rimangono regolate distintamente sia quanto al regime prescrizione sia quanto al regime dell'onere probatorio.

I soli amministratori vedono la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 7 c.c., norma applicabile alla azione sociale; la ratio della causa di sospensione (in mancanza di essa la società rimarrebbe indifesa, dato che il soggetto che dovrebbe agire a tutela della società, essendo suo amministratore, certamente non eserciterebbe l'azione contro sé medesimo) e il disposto espresso dell'art. 1310 c.c. comma 2, comportano tale conseguenza.

Anche la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. opera solo riguardo al responsabile dell'occultamento e il creditore.

L'art. 1310 c.c. comma 1 prevede che l'atto interruttivo della prescrizione operante verso uno dei condebitori sia efficace anche contro gli altri.


Esaminando dunque la questione preliminare della prescrizione, si osserva che il primo atto interruttivo intervenne con la prima ricezione della raccomandata di diffida dell'avv. Zocca, il 29/6/2022.

Non si vede doloso occultamento di alcunché da parte di Baggio Serenella: i creditori sociali hanno avuto modo di percepire la perdita di patrimonio, e dunque la insufficienza dell'attivo a coprire il passivo, a partire dalla data – 3/10/2014 – in cui fu pubblicato al Registro delle Imprese il bilancio del 2013, recante patrimonio netto negativo, insieme alla delibera con cui i soci decidevano di “riportare a nuovo” la perdita.

Pertanto, stante il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale e dell'azione creditoria (2949 c.c.) per Baggio Serenella, la prescrizione dell'azione sociale e creditoria copre tutti i danni attuali e percepibili fino al 29/6/2017.

Quanto al merito, parte attrice rappresenta la violazione da parte degli amministratori e soci dei doveri derivanti dalla riduzione del patrimonio netto comportante perdita di oltre un terzo del capitale, maturata a fine 2012; e inoltre la violazione, dopo il 31/12/2013, dei doveri derivanti dalla perdita totale del capitale. La rappresentazione del danno complessivo operata dal






Fallimento – che commisura il danno al deterioramento del patrimonio netto maturato dal 31/12/2012 al fallimento - non è corretta con riguardo al periodo da fine 2012 a fine 2013, in quanto il criterio proposto è pertinente al solo caso in cui vi sia un obbligo di modificare la attività gestoria passando da gestione dell'attività caratteristica a gestione conservativa, e tale obbligo sorge solo quando il capitale è totalmente perduto (2484 n. 4 c.c., e articoli successivi). Quale sia stato invece il danno conseguente alla omissione degli adempimenti ex art.2482bis c.c., non è allo stato adeguatamente allegato e rappresentato.

Il criterio proposto dal Fallimento è invece pertinente per il periodo che si chiude con il fallimento e che inizia dal 1/1/2014, quando agli amministratori era chiaro che il capitale era azzerato, circostanza risultante chiaramente dal bilancio approvato dall'assemblea il 5/8/2014 con decisione di “riportare a nuovo la perdita”, ed anzi apertamente dichiarata, in tale circostanza, dagli amministratori ai soci.

Tuttavia il mero raffronto fra patrimonio netto a inizio periodo e patrimonio netto a fine periodo, offerto dal Fallimento, non rappresenta una corretta misurazione del danno, dato che il raffronto - trattandosi di un patrimonio che va stimato in vista della destinazione integrale alla soddisfazione del creditori - va fatto fra due valori omogenei, ambedue da determinare mediante una valutazione del patrimonio netto quale risultante da un bilancio redatto in ottica liquidatoria. Parte attrice/ricorrente ha offerto una prospettazione del solo valore liquidatorio delle immobilizzazioni materiali, senza alcunché dedurre su altri eventuali poste da riclassificare e rideterminare (ai sensi del principio OIC 5) per ottenere un bilancio liquidatorio; e comunque ha operato un raffronto che quantomeno per il valore iniziale (posto al 31/12/2012) coincide con il risultato del bilancio redatto secondo criteri di continuità. Inoltre dalla differenza che venisse correttamente ricavata andrebbero comunque detratti i costi c.d. inerziali, che la società avrebbe comunque dovuto sostenere anche durante un congruo periodo di liquidazione, e non vi è ragione per trascurare tali detrazioni – allo stato non determinabili – sol perché gli amministratori abbiano percepito compensi ritenuti indebiti. Infatti non vi è ragione per credere che i soli costi inerziali coincidano con i compensi degli eventuali liquidatori, né per presumere che questi debbano identificarsi negli amministratori.

Tolta la possibilità di determinare in tal modo il danno, vi sono alcuni altri illeciti sottolineati dalla curatela, il cui effetto lesivo potrebbe rientrare fra gli effetti della prosecuzione indebita dell'attività sociale ove essi siano commessi entro tale periodo, ma che concettualmente restano autonomi e che possono essere comunque esaminati.





Certamente è illecito da parte dell'organo amministrativo il mancato pagamento delle imposte, tale illecito appare frutto di determinazione sistematica ed è proseguito per diversi anni: esso genera sanzioni, interessi e spese, che nel loro ammontare costituiscono danno. L'ammontare complessivo di interessi, sanzioni e spese è indicato dal Fallimento in euro 778.406,19. Non vi è modo, in base alle allegazioni del Fallimento, di ravvisare un contributo intenzionale dei soci alla produzione di tale danno: anche dove i soci abbiano violato i loro doveri e indebitamente previsto, a fronte di un capitale azzerato, di "portare a nuovo" le perdite anno per anno, tale condotta non ha nesso con la scelta degli amministratori, che proseguano la gestione con l'avallo dei soci, di non pagare le imposte, e di pagare invece altri creditori, allo scopo di proseguire l'attività.

Tale danno è indicato dal Fallimento in un ammontare complessivo che non permette di distinguere neppure gli ammontari per anno; ed è impossibile al giudice, senza un contributo tecnico il ricorso al quale è incompatibile con i tempi e le caratteristiche di un procedimento cautelare, ricavare gli oneri periodici dalle numerosissime cartelle e dagli altri documenti prodotti, e tantomeno rapportarli ai singoli periodi di amministrazione che non coincidono con annate esatte. Pertanto allo stato si ravvisa in fumus fondatezza della allegazione del solo danno complessivo, del quale può ritenersi allo stato dovere rispondere senz'altro Galvan Paolo, rimasto amministratore per tutti i periodi fino al fallimento; l'entità della solidarietà con gli altri amministratori pro tempore in carica potrà essere quantificata nel merito.

L'illecito di percezione indebita di contributi non pare delineato con sufficiente chiarezza, e comunque allo stato non si vede se non un dovere restitutorio, non essendo prospettato il pagamento di sanzioni o interessi, e comunque non venendo neppure questi ultimi quantificati.


L'affitto di ramo di azienda come tale non è prospettato come produttivo di autonomo danno.

Con riguardo ai compensi degli amministratori, la contestazione pare implicare che tali compensi siano ritenuti incongrui ed eccessivi rispetto al fatto che gli amministratori nel contempo violavano i loro doveri, in primis quello di rilevare la causa di scioglimento.

Allo stato può ritenersi che tali compensi sono stati percepiti indebitamente dagli amministratori da un lato in ragione del loro inadempimento ai doveri nascenti dall'azzeramento del capitale, dall'altro in ragione del fatto che avrebbero dovuto essere nominati dei liquidatori, e sarebbe spettato a questi condurre la società. In ragione di ciò si concreta, per gli amministratori, innanzitutto un indebito. Il pagamento costituisce però anche un illecito gestorio, dal momento



che l'amministratore non è mero percettore di somme consegnategli dall'assemblea, ma quando percepisce i compensi lo fa mediante condotte esecutive di una delibera, e, se esegue una delibera illegittima, commette un fatto gestorio illecito.



Soggetto che delibera i compensi è infatti l'assemblea. Nel caso in esame risulta che l'assemblea, in più occasioni successivamente alla conoscenza della perdita del capitale, quando dunque avrebbe dovuto e potuto rilevare essa stessa lo scioglimento e nominare un liquidatore, ebbe invece a deliberare, con voto che da verbale risulta unanime, compensi agli amministratori in carica. Così il 22/1/2015 (compensi 2015 a Galvan e Tasca) e il 18/12/2015 (quando si ridussero i compensi deliberati il 22/1/2015 ma vennero approvati ulteriori compensi per gli anni dal 2016 in poi).

Si ritiene che debbano rispondere, in aggiunta, per i compensi percepiti nel corso del 2014, gli amministratori, che in tale anno erano pienamente consapevoli della perdita di patrimonio, e si giovarono indebitamente della delibera assembleare del 27/1/2014 (alla data della quale invece i soci non avevano ancora contezza del bilancio del 2013): si tratta di complessivi euro 85.643 che vanno a carico di Galvan, Tasca e Baggio Ornella.

Sussiste in ogni caso solidarietà fra detti debiti di restituzione e di risarcimento rispettivamente, essendo unitario il fatto pregiudizievole (Cass. sez. 3, n. 7016/2020).

Ciascun amministratore risponde in via restitutoria del compenso da lui percepito, e in via risarcitoria, solidalmente ai coamministratori, anche per i compensi percepiti illegittimamente da questi; i soci deliberanti rispondono solidalmente fra loro per l'intero e in solido con gli amministratori percipienti. Poiché gli amministratori sono sempre stati soci, dunque, non è necessario, per questo illecito, individuare i soggetti amministratori per periodo e gli ammontari dei compensi rispettivamente percepiti.

Riguardo alla deliberazione dei compensi, le due delibere del 22/1 e del 18/12/2015 risultano unanimi.

Baggio Serenella afferma di non avere partecipato alle assemblee fino al 2020, e che la indicazione della unanimità è difforme dal vero. Di ciò sarebbero prova le diffide inviate dal dr. Vedove per suo conto nel 205 e poi nel 2017.

Allo stato tali diffide non sono sufficiente prova delle sue affermazioni. A ciò va aggiunto che la presenza personale di Baggio Serenella alle assemblee potrebbe non essere neppure circostanza rilevante: in caso di comproprietà di quote i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune (2468 u.c. c.c.) ed è questi che ha titolo a comparire e votare nell'assemblea. La visura camerale della società mostra, in calce ai nomi delle socie eredi di Baggio Giuseppe, ciascuna indicata come titolare frazionaria della quota, l'indicazione del





“domicilio del titolare o del rappresentante comune”, pur se non accompagnata dal nome del rappresentante; di un rappresentante comune non fanno cenno i verbali assembleari. Si tratta di un aspetto che potrà essere esplorato nel merito.

Alla luce di quanto esposto, può allo stato vedersi corresponsabilità dei resistenti soci (irrilevante che un socio pur maggioritario, Immobiliare Baggio, non sia fra i convenuti resistenti, stante la solidarietà e il diritto del creditore di rivolgersi a ciascun debitore per l'intero) con gli amministratori per i compensi erogati agli amministratori (anch'essi sempre soci) a partire dal 2015, e quindi per euro 302.879. In virtù della sua eccezione di prescrizione Baggio Serenella limita la sua responsabilità alla minore somma (dimezzato il totale dei compensi 2017) di euro 116.843,00. Il beneficio di inventario opera con riguardo alla soddisfazione in concreto, e non come limite al diritto. Ulteriormente, gli amministratori rispondono per ulteriori euro 85.643 (compensi 2014).

Quanto al *periculum in mora*, appare evidente il pericolo soggettivo, per la natura della precedente condotta, di totale incuria per i diritti dei creditori sociali, avendo soci ed amministratori hanno perseguito per anni la continuazione dell'attività sociale a patrimonio perduto, a sostanziale carico dell'erario, con distribuzione indebita di compensi gestori, e dunque in spregio dei diritti dei creditori, e a danno della società. Inoltre Tasca e Galvan hanno posto in essere in tempi recenti – quando la situazione sociale era ormai da anni chiaramente irregolare e gravemente debitoria - atti di cessione di beni ai figli, con l'evidente fine e con l'effetto di sottrarre tali beni alla soddisfazione dei creditori.

Si tiene conto di un quantum per la rivalutazione e gli interessi (trattandosi di debiti di valore) e delle spese legali, per determinare l'ammontare del sequestro

### P.Q.M.

Visto l'art. 671 c.p.c.

concede sequestro conservativo nei confronti dei resistenti sotto indicati, e per gli indicati ammontari:

- **Galvan Paolo fino ad euro 1.200.000,00; solidalmente con il medesimo, Tasca Adriano, Baggio Ornella Maria, Lorenzato Giovanna, Baggio Danila, Baggio Barbara, fino ad euro 350.000,00; e solidalmente con tutti i precedenti, Baggio Serenella fino ad euro 150.000,00 salvi i limiti derivanti dal beneficio di inventario;**
- **Inoltre, solidalmente, Galvan Paolo, Tasca Adriano, Baggio Ornella fino alla ulteriore somma di euro 105.000,00**





spese al merito.

Termini di legge per introdurre il merito

Venezia, 22/1/2023



Il Giudice  
dr. Lina Tosi

